

# **STUDIO BELCASTRO**

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151  
e-mail [claudio.belcastro@studiobelcastro.it](mailto:claudio.belcastro@studiobelcastro.it) web [www.studiobelcastro.it](http://www.studiobelcastro.it)

*Dott. Claudio Belcastro*

*Dott. Sergio Policheni*

*Dott. Antonio Albanese*

*Dott. Emanuela Candido*

*Rag. Maria Teresa Cimarosa*

*Dott. Saverio Leotta*

*Rag. Sandra Macri*

*Dott. Cristina Pelle*

*Rag. Caterina Piccolo*

*Rag. Santina Sansotta*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 09/2015 DEL 01/08/2015**

### **Indice Argomenti:**

#### **1. Scissione dei pagamenti (o Split Payment)**

### **SCISSIONE DEI PAGAMENTI (O SPILT PAYMENT)**

#### **1. PREMESSA**

La Legge di stabilità 2015, inserendo l'art. 17-ter nel DPR 633/72, ha previsto un nuovo meccanismo impositivo ai fini IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Lo speciale meccanismo, denominato “scissione dei pagamenti” o “*split payment*”, prevede l'assolvimento dell'imposta in capo alla Pubblica Amministrazione destinataria della cessione di beni o della prestazione di servizio.

Al fornitore della Pubblica Amministrazione sarà liquidato il solo corrispettivo dell'operazione, mentre l'IVA sarà versata direttamente all'Erario.

## **2. DECORRENZA**

Il nuovo regime si applica con riferimento alle operazioni per le quali:

- è stata emessa fattura a partire dall'1.1.2015;
- l'esigibilità dell'IVA si realizza a partire dall'1.1.2015.

Sono, dunque, escluse dall'applicazione del regime di "*split payment*" le operazioni:

- per le quali è stata emessa fattura entro il 31.12.2014, ma la cui esigibilità dell'imposta si realizza nel corso del 2015;
- la cui esigibilità dell'imposta si è realizzata entro il 31.12.2014, ma la fatturazione è stata differita al 2015 per specifiche previsioni normative.

## **3. AMBITO OGGETTIVO**

Il regime di "*split payment*" si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato.

### **3.1 Esclusione per le operazioni soggette al "*reverse charge*"**

Sono escluse dal regime di "*split payment*" le operazioni assoggettate al "*reverse charge*", sia interno che esterno.

Sono assoggettate al "*reverse charge*" interno le sole operazioni (es. servizi di pulizia relativi ad edifici, cessioni di *personal computer* e *laptop*) rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che agiscono nell'ambito di attività commerciali.

#### ***Operazioni promiscue***

Nell'ipotesi in cui un bene o servizio sia destinato ad una Pubblica Amministrazione in parte nell'ambito di attività commerciali e in parte nell'ambito istituzionale, l'ente destinatario dovrà:

- individuare, sulla base di criteri oggettivi, la quota parte del bene o servizio da riferire, rispettivamente, alla sfera commerciale e alla sfera istituzionale;
- darne comunicazione al proprio fornitore, al fine di applicare, rispettivamente, il meccanismo del "*reverse charge*" o dello "*split payment*".

### **3.2 Esclusione per le prestazioni soggette a ritenuta**

Il regime di "*split payment*" non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte.

L'esclusione riguarda le prestazioni di servizi i cui corrispettivi sono assoggettati a ritenute alla fonte, sia a titolo di imposta che a titolo di acconto.

### **3.3 Esclusione per i regimi iva speciali**

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il regime di “*split payment*” non si applica con riferimento alle operazioni assoggettate a regimi IVA speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie.

È il caso, ad esempio:

- dei regimi IVA monofase di cui all'art. 74 del DPR 633/72 (ad esempio, il regime speciale dell'editoria, dei generi di Monopolio e dei fiammiferi, dei tabacchi lavorati, dei telefoni pubblici e dell'utilizzo di mezzi tecnici, dei documenti di viaggio e di sosta nei parcheggi);
- del regime IVA del margine per i beni usati di cui agli artt. 36 ss. del DL 41/95;
- del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72.

Sono, altresì, escluse le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'evidenza dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione IVA spettante.

È il caso, ad esempio:

- dei produttori agricoli in regime di esonero;
- dei soggetti che effettuano attività connesse all'agricoltura;
- dei soggetti che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla L. 16.12.91 n. 398, vale a dire:
  - associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e *pro loco*;
  - società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro;
  - associazioni bandistiche, cori amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro;
- degli esercenti attività di intrattenimento;
- degli esercenti attività di spettacolo viaggiante.

### **3.4 Esclusione per le operazioni certificate con scontrino o ricevuta**

Il regime di “*split payment*” riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dal fornitore.

Sono, pertanto, escluse dal regime le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio di fattura semplificata, ricevuta fiscale, scontrino fiscale, scontrino non fiscale (per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi) o altre modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi.

L'esclusione si applica anche quando, successivamente alla certificazione del corrispettivo con una delle modalità di cui sopra, sia emessa comunque la fattura ai soli fini della documentazione del costo e dell'IVA assolta dal cliente.

Diversamente, l'operazione rientra nell'ambito applicativo dello “*split payment*” se la fattura è emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.

### **3.5 Esclusione per le operazioni senza pagamento del corrispettivo**

## **STUDIO BELCASTRO**

La disciplina di “*split payment*” non si applica alle fattispecie nelle quali la Pubblica Amministrazione non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore.

### **4. AMBITO SOGGETTIVO**

Il regime di “*split payment*” si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese da ogni soggetto passivo IVA, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che agiscono in veste istituzionale oppure nell’esercizio di attività di impresa.

Sono assoggettate al meccanismo di “*split payment*” le operazioni effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica (ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica), degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni) e dei consorzi tra essi costituiti *ex art.* 31 del DLgs. 267/2000, delle Camere di Commercio e delle Unioni regionali delle Camere di Commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera poiché operano in regime di diritto privato, degli enti pubblici che, in alcune Regioni, sono subentrati ai soggetti del Servizio Sanitario Nazionale e che si sostituiscono alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività di questi, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS), degli enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) e degli enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

#### **4.1 Casi di incertezza**

Nei casi di incertezza, per i fornitori è sufficiente attenersi alle indicazioni fornite dalla Pubblica Amministrazione committente o cessionaria, nel presupposto che quest’ultima abbia tutti gli elementi per valutare i propri profili soggettivi in merito alla riconducibilità della stessa nell’ambito applicativo della disciplina di “*split payment*”.

Laddove dovessero permanere dei dubbi in merito all’applicabilità del regime di “*split payment*”, la Pubblica Amministrazione interessata può presentare specifica domanda di interpello all’Agenzia delle Entrate.

#### **4.2 Soggetti esclusi**

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, il regime di “*split payment*” non si applica per le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali che non abbiano natura pubblica (es. Casse professionali), delle aziende speciali (ad esempio delle Camere di Commercio), degli altri enti pubblici economici, degli Ordini professionali, degli Enti e Istituti di ricerca, delle Agenzie fiscali, delle Autorità amministrative indipendenti (ad esempio l’AGCOM), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), degli Automobile club provinciali, dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’INAIL, dell’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), della Banca d’Italia, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

## **5. ADEMPIMENTI DEI FORNITORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

I soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in regime di “*split payment*”:

- emettono la fattura a norma dell’art. 21 del DPR 633/72, esponendo l’IVA e con la dicitura “scissione dei pagamenti”, ovvero “*split payment*”, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72;
- non sono tenuti ad assolvere l’IVA (la quale sarà versata all’Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione destinataria dell’operazione);
- annotano le fatture nel registro delle vendite di cui all’art. 23 o nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72, senza computare in sede di liquidazione periodica l’IVA indicata sulla fattura.

A quest’ultimo riguardo, l’Agenzia delle Entrate osserva che il fornitore è tenuto ad annotare in modo distinto la fattura emessa con il meccanismo dello “*split payment*” nel registro delle fatture emesse, riportando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta.

Tale obbligo può essere assolto, ad esempio, annotando la fattura in un’apposita colonna del registro o mediante l’utilizzo di un codice apposito.

### ***Fatturazione elettronica***

Si ricorda che, a decorrere dal 31.3.2015, l’emissione della fattura nei confronti di enti pubblici nazionali e Amministrazioni locali deve avvenire obbligatoriamente in modalità elettronica.

L’ambito soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione e quello del meccanismo dello “*split payment*” non sono coincidenti, fermo restando che l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica è più ampio.

## **6. ESIGIBILITÀ DELL’IVA**

L’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in regime di “*split payment*” diviene esigibile:

- al momento del pagamento dei corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione destinataria del bene o del servizio;
- fatta salva la possibilità, per l’ente pubblico, di optare per l’esigibilità anticipata dell’imposta al momento della ricezione della fattura.

Ai fini dell’individuazione del momento di ricezione, per le fatture emesse in modalità elettronica, si deve fare riferimento al rilascio da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna.

Il rilascio della ricevuta, infatti, è sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la ricezione della stessa da parte della Pubblica Amministrazione destinataria dell’operazione.

## **7. ACCESSO AI RIMBORSI IVA**

### **7.1 Rimborsi iva annuali o trimestrali**

Per le operazioni effettuate in regime di “*split payment*” l’eccedenza di IVA detraibile, purché di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere richiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale oppure su base trimestrale, mediante la presentazione del modello TR.

### **7.2 Rimborsi iva prioritari**

Considerato che il regime di “*split payment*” può generare, per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, una costante posizione creditoria ai fini IVA, tali soggetti possono richiedere il rimborso prioritario dell’eccedenza di IVA detraibile.

I rimborsi prioritari relativi alle eccedenze IVA detraibili derivanti da “*split payment*” sono erogati:

- per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante “*split payment*” nel periodo oggetto del rimborso;
- a decorrere dalla richiesta relativa al primo trimestre del 2015.

È, dunque, possibile che il rimborso dell’IVA relativa ad operazioni con il meccanismo dello “*split payment*” sia prioritario per una sola parte dell’importo, mentre la parte restante rimane soggetta all’esecuzione ordinaria.

## **8. ADEMPIMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOGGETTI PASSIVI IVA**

Le Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, per le quali sono in possesso di partita IVA:

- annotano le relative fatture nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;
- annotano le fatture anche nel registro degli acquisti, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta;
- computano l’IVA relativa alle suddette operazioni nella liquidazione periodica mensile o trimestrale di riferimento, potendo compensare l’eventuale imposta a debito con altri crediti IVA vantati dalla stessa Pubblica Amministrazione;
- versano l’eventuale imposta a debito non oggetto di compensazione mediante il modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi al versamento dell’IVA mensile o trimestrale.

### **9. ADEMPIMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NON SOGGETTI PASSIVI IVA**

Il versamento dell'IVA dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni che non sono soggetti passivi IVA è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile:

- cumulativamente per tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
- distintamente, in ciascun giorno del mese, con riferimento al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- distintamente, per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Il versamento è effettuato, senza possibilità di compensazione, con le seguenti modalità:

- per le Pubbliche Amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite il modello "F24 Enti pubblici";
- per le Pubbliche Amministrazioni, diverse da quelle indicate in precedenza, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.A., mediante il modello "F24 ordinario";
- per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 8, capitolo 1203 dell'art. 12 del bilancio dello Stato.

I versamenti effettuati tramite il modello "F24 Enti pubblici" devono essere addebitati esclusivamente sul conto dell'ente aperto presso la Banca d'Italia. Non è possibile utilizzare conti correnti aperti presso istituti diversi dalla Banca d'Italia oppure conti correnti postali.

Il modello "F24 Enti pubblici" può essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline, messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

#### ***Codici tributo***

Il versamento dell'imposta è effettuato con i seguenti codici tributo:

- per le Pubbliche Amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, mediante il codice tributo "620E" denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR 633/72";
- per le Pubbliche Amministrazioni, diverse da quelle indicate in precedenza, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, mediante il codice tributo "6040" denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR 633/72".

### **10. REGOLARIZZAZIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Le Pubbliche Amministrazioni che, nell'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento ad un'operazione in regime di "split payment", ricevono una fattura con applicazione dell'IVA in misura inferiore a quella dovuta, sono tenute a regolarizzare.

## ***STUDIO BELCASTRO***

Pertanto, se la Pubblica Amministrazione ha ricevuto una fattura irregolare, deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, previo versamento dell'imposta, un documento integrativo relativo alla fatturazione dell'operazione entro 30 giorni dalla registrazione della fattura ricevuta.

In caso di mancata regolarizzazione dell'operazione da parte della Pubblica Amministrazione, dovrebbe applicarsi la sanzione pari al 100% della maggiore imposta dovuta (con un minimo di 258,00 euro).

### **10.1 Note di variazione iva in aumento**

Nell'ipotesi in cui il fornitore emetta una nota di variazione IVA in aumento si applica il meccanismo dello "*split payment*".

Pertanto, la nota deve essere numerata, deve riportare l'ammontare soggetto a variazione e la relativa imposta, facendo esplicito riferimento alla fattura originariamente emessa.

### **10.2 Note di variazione iva in diminuzione**

#### ***Operazione effettuata con il meccanismo di "split payment"***

Nella circostanza in cui il fornitore emetta una nota di variazione IVA in diminuzione, se la nota si riferisce ad un'operazione effettuata con il meccanismo dello "*split payment*" dovrà essere numerata, riportare l'ammontare soggetto a variazione e la relativa imposta, facendo esplicito riferimento alla fattura originariamente emessa.

Trattandosi di una rettifica relativa ad un'imposta che non è stata computata nella liquidazione periodica, il fornitore non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi ad effettuare l'annotazione in rettifica sul registro delle vendite o sul registro dei corrispettivi.

La Pubblica Amministrazione destinataria del bene o servizio dovrà comportarsi nel modo seguente:

- nell'ipotesi in cui l'acquisto sia effettuato nella sfera commerciale, dovrà procedere a registrare la nota di variazione nel registro delle vendite e, contestualmente, nel registro degli acquisti, al fine di rettificare l'imposta detraibile;
- nell'ipotesi in cui l'acquisto sia effettuato nella sfera istituzionale, in relazione alla parte di imposta versata in eccesso rispetto a quella indicata nella fattura originaria, potrà scomputare il maggior versamento effettuato dai successivi versamenti IVA nell'ambito dello "*split payment*".

#### ***Operazione effettuata senza il meccanismo di "split payment"***

Nella circostanza in cui la nota di variazione sia riferita a fatture emesse prima dell'entrata in vigore dello "*split payment*", è ammesso l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, oltre all'annotazione nel registro delle vendite.

La Pubblica Amministrazione destinataria del bene o servizio dovrà comportarsi nel modo seguente:

- nell'ipotesi in cui l'acquisto sia effettuato nella sfera commerciale, dovrà procedere a registrare la nota di variazione nel registro di cui all'art. 23 o all'art. 24 del DPR 633/72, salvo il diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa;



## **STUDIO BELCASTRO**

- nell'ipotesi in cui l'acquisto sia effettuato nella sfera istituzionale, non dovrà effettuare alcuna variazione, fermo restando il diritto alla restituzione dell'importo originariamente pagato.

### **10.3 Emissione di fattura errata**

Nell'ipotesi in cui il fornitore abbia emesso, successivamente all'1.1.2015, una fattura senza applicazione del meccanismo di “*split payment*”, la Pubblica Amministrazione non abbia versato alcun corrispettivo comprensivo dell'IVA e l'imposta non sia ancora stata liquidata dal fornitore (per effetto dell'esigibilità differita), lo stesso dovrà procedere a regolarizzare l'operazione mediante l'emissione di una nota di variazione in diminuzione o di una fattura recante l'indicazione “scissione dei pagamenti”.

In alternativa, il fornitore può emettere un'unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale alle fatture erroneamente emesse senza l'indicazione “scissione dei pagamenti”, le integri in modo da rendere noto alla Pubblica Amministrazione che l'imposta dovrà essere trattenuta e versata all'Erario secondo le modalità già descritte.

## **11. BLOCCO DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Pubblica Amministrazione destinataria di un'operazione con il meccanismo di “*split payment*” deve effettuare le verifiche in relazione al credito effettivamente vantato dal fornitore.

### ***Intervento sostitutivo in presenza di DURC negativo***

Il procedimento di richiesta del DURC e, in presenza di irregolarità, di attivazione del c.d. “intervento sostitutivo”, per le operazioni soggette a “*split payment*” deve essere avviato in riferimento al solo ammontare dell'imponibile, al netto dell'IVA.

L'eventuale “intervento sostitutivo”, consistente nel pagare l'importo dovuto direttamente all'istituto previdenziale o assicurativo creditore, si manifesterà quindi solo sulla parte del credito effettivamente vantata dal fornitore.

## **12. REGIME SANZIONATORIO**

In caso di omesso o tardivo versamento dell'IVA, le Pubbliche Amministrazioni sono soggette alle sanzioni amministrative del 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo, salve le previste riduzioni in caso di ritardo inferiore a 15 giorni.

### ***Operazioni antecedenti alla circolare 1/2015***

Non si applicano sanzioni per le violazioni relative all'errata applicazione del regime di “*split payment*” commesse anteriormente all'emanazione della circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. 1.

Ne consegue che:

## ***STUDIO BELCASTRO***

- laddove le Pubbliche Amministrazioni, dopo l'1.1.2015, abbiano corrisposto al fornitore l'IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dall'1.1.2015, non occorre effettuare alcuna variazione;
- laddove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", lo stesso dovrà correggere l'operazione ed esercitare la rivalsa dell'IVA secondo le modalità ordinarie; in tal caso, le Pubbliche Amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l'imposta relativa all'operazione ricevuta.

Inoltre, si ritiene che le Pubbliche Amministrazioni che abbiano erroneamente trattenuto l'IVA applicata in fattura dal proprio fornitore siano tenute a liquidare l'imposta al fornitore e quest'ultimo debba computare ordinariamente l'imposta incassata in sede di liquidazione periodica.

### **ALLEGATI**

#### **Scadenario tributario di Agosto 2015**

### **PRECEDENTI CIRCOLARI 2015**

Numero	Del	Argomento
01/2015	07.01.2015	Legge di stabilità 2015 (novità in sintesi) Decreto semplificazioni (novità in sintesi) Variazione tasso interesse legale La nuova disciplina dell'e-commerce
02/2015	12.02.2015	Moratoria mutui e finanziamenti per il triennio 2015-2017 Nuova gestione delle lettere di intento Le scadenze fiscali per l'anno 2015
03/2015	10.03.2015	Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Bonus e-commerce per prodotti agricoli ed ittici
04/2015	30.03.2015	Efficienza fiscale, conservazione patrimonio, passaggio generazionale
05/2015	19.04.2015	Microcredito (Bando del Mise) Sistri
06/2015	16.05.2015	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2014 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2015
07/2015	14.06.2015	Il nuovo falso in bilancio è legge Agevolazioni per interventi risparmio energetico
08/2015	12/07/2015	Contributi Inps e soci di srl Bonus ristrutturazione alberghi Antiriciclaggio: i versamenti in cassa dell'imprenditore

# **STUDIO BELCASTRO**

## **SCADENZARIO TRIBUTARIO**

**AGOSTO 2015**

### **Sabato 1**

- **Contenzioso tributario** – Nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 agosto, il decorso dei termini processuali resta sospeso anche per le giurisdizioni tributarie

### **Giovedì 13**

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del IV periodo contabile (luglio-agosto) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il II periodo contabile precedente (marzo-aprile)

### **Sabato 15**

- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “breve”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Giugno (versamenti di Luglio) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria)
- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

### **Domenica 16**

## STUDIO BELCASTRO

### - **Delega Unica - Modello F24 :**

- **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
- **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al II trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
- **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al II trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)
- **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
- **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
- **Inps – Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani** - Versamento della II rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile
- **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
- **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

### - **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (con aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva, e per tutte le società, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (con aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche, con o senza partita iva e, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

### - **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche titolari di partita iva e per tutte le società, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

## STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
  - **Imposte sui redditi –** Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (senza aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche titolari di partita iva e per tutte le società, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
  - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (senza aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
  - **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche titolari di partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)
  - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo -** Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio dello 0,4%)
- **Accise – Imposte di fabbricazione –** Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
- **Inpgi –** Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Giovedì 20

## STUDIO BELCASTRO

- **Delega Unica – Modello F24 :**
  - **Imposte sui redditi – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (con aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche e per tutte le società, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
  - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
  - **Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
  - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)**
  
- **Casagit – Fpi – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente**
  
- **Enasarco – Versamento contributi relativi al trimestre aprile-giugno**
  
- **Conai – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi**

### Martedì 25

- **Enpaia – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente**
  
- **Enpals – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente**
  
- **Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro**

**Venerdì 28**

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del IV periodo contabile (luglio-agosto) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il II periodo contabile precedente (marzo-aprile)

**Domenica 30**

- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Luglio (versamenti di Agosto), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 agosto) (Per effetto dello slittamento di tutti i termini al 20 agosto, quest'anno, il ravvedimento “sprint” potrà essere effettuato fino al maggior termine del 3 settembre p.v.)
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° agosto e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° agosto del relativo anno Euro

**Lunedì 31**

- **Delega Unica – Modello F24 :**
  - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
  - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)

## STUDIO BELCASTRO

- ***Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)***
  
- ***Delega Unica – Modello F24 :***
  - ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)***
  - ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)***
  - ***Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)***
  
- ***Delega Unica – Modello F24 :***
  - ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)***
  - ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)***
  - ***Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)***



## **STUDIO BELCASTRO**

- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)**
  
- **Delega Unica – Modello F24 :**
  - **Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (con aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
  - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (con aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
  - **Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per tutte le persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, interessate dagli studi di settore)**
  - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)**
  
- **Iva – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture**
  
- **Scheda carburante - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa**
  
- **Iva intracomunitaria – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di luglio la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di giugno**
  
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale – Pagamento della quarta rata bimestrale (luglio-agosto) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale**
  
- **Fasi – Versamento contributi relativi al III trimestre dell'anno in corso**
  
- **Inps – Mod. DM 10/2 – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)**

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

### **NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo**

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)

### **NOTA: Scadenze di “ferragosto”**

- **I termini degli adempimenti fiscali e contributivi (compresi i versamenti)** che scadono dal 1° al 19 del mese di agosto sono differiti al giorno 20 dello stesso mese di agosto